

ALLEGATO 2



Standard formativo relativo alla formazione del
“Conduttore di impianti termici”

Ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. 3 APRILE 2006, n. 152 s.m.i.

**Standard formativo del corso di formazione per
“Conduttore di impianti termici”**

<p>Premessa</p>	<p>L’art. 287, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, s.m.i., prevede due gradi di abilitazione: -il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; - il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.</p> <p>In sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in data 25 maggio 2011, è stato siglato un Accordo recante le “Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici”, ai sensi dell’art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, s.m.i. ,</p>
<p>Figura professionale</p>	<p>Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW. Applica procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.</p>
<p>Durata del corso</p>	<p>La durata minima dei percorsi è di 90 ore.</p>
<p>Requisiti di accesso al corso</p>	<p>Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: - età non inferiore ai 18 anni; - diploma di scuola secondaria di 1° grado.</p> <p>Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l’equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.</p> <p>Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’Istituzione Formativa.</p>

Soggetti formatori	<p>I corsi di qualificazione tecnico-professionale possono essere erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. per la macrotipologia Formazione Continua o Formazione Superiore – settori di accreditamento codici ISFOL-ORFEO coerenti con il profilo sopradescritto - previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.</p> <p>Tutti i soggetti formatori devono dimostrare di disporre di docenti in possesso dei titoli previsti dall'art. 12 del Dm 26 gennaio 2011, n. 17 e comprovata esperienza formativa e/o professionale, almeno biennale, nelle aree disciplinari del corso.</p>
Frequenza	<p>E' consentito un massimo di assenze pari al 20 % del monte ore complessivo. Superata tale percentuale il discente non potrà essere ammesso a sostenere la prova finale.</p>
Verifica finale di apprendimento	<p>Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure nel rispetto della normativa vigente in materia e deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prova scritta, effettuabile attraverso test o, in alternativa, una simulazione di una situazione lavorativa volta a verificare la consapevolezza del ruolo; - colloquio orale. <p>Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato</p>
Composizione Commissione di verifica finale	<p>La Commissione di esame per la qualifica è composta secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 23/92.</p>
Certificazione finale	<p>Al termine del corso, al candidato che avrà superato la prova finale, sarà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione del soggetto formatore - titolo del corso - legislazione di riferimento - periodo di svolgimento - dati anagrafici del corsista - firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato

**Contenuti minimi per la formazione del Conduttore di impianti termici
di cui all'art 287 della legge n. 152/2006**

Conoscenze	<ul style="list-style-type: none">• Elementi di termotecnica• La combustione• Tecniche di riscaldamento dell'acqua• Caratteristiche e tipologie degli impianti termici• Dispositivi di controllo e sicurezza• Tecniche di regolazione dell'impianto• Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti• Tecniche di analisi del consumo energetico• Normativa di settore• Elementi di manutenzione impianti termici
Abilità	<ul style="list-style-type: none">• Applicare procedure di accensione dell'impianto termico• Applicare procedure di spegnimento dell'impianto termico• Applicare tecniche per l'analisi comparativa del consumo energetico• Utilizzare gli strumenti di controllo dell'impianto termico• Utilizzare gli strumenti di regolazione dell'impianto termico• Applicare procedure di intervento in caso di malfunzionamento• Utilizzare tecniche di redazione documentazione di conduzione impianto• Utilizzare tecniche di contenimento della fuliggine e dei fumi neri• Utilizzare dispositivi di protezione individuali